SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 63I)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze (PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1977

Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Congregazione italiana dell'Ordine cistercense la porzione disponibile del complesso immobiliare sito in Chiaravalle (Ancona) di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Onorevoli Senatori. — L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è proprietaria in Chiaravalle (AN), piazza Garibaldi, di un complesso immobiliare, una porzione del quale — estesa, tra aree coperte e scoperte, per mq. 4.510 circa — è costituita essenzialmente, salvo due magazzini di recente costruzione, dall'ex Monastero dell'Abbazia cistercense di Santa Maria in Castagnola.

Detta porzione, un tempo destinata ad agenzia per le coltivazioni dei tabacchi ed ora annoverata tra i beni del patrimonio disponibile perchè non più suscettibile di utilizzazione per i servizi dell'Amministrazione proprietaria, è soggetta ai vincoli di cui alla legge 1º giugno 1939, n. 1089, sulle cose di interesse artistico e storico.

Tale immobile è stato chiesto in acquisto, in tempi diversi, sia dal comune di Chiaravalle, per uso scolastico, sia dalla Congregazione italiana dell'Ordine cistercense per la sua destinazione alla vita monastica.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato, propensa alla vendita del bene ed a ciò autorizzata dalla Direzione generale del demanio ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, si è rivolta, giusta le prescrizioni della suindicata legge 1089 del 1939, al Ministero della pubblica istruzione sia per ottenere il prescritto benestare all'alienazione e sia per chiedergli di esprimere, nella propria competenza, un parere sulle domande di acquisto avanzate dagli enti suindicati.

Detto Ministero, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti ed escluso il ricorso all'indizione di una pubblica gara per la vendita della realità, in un primo

LEGISLATURA VII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tempo propostagli, si è pronunciato in favore dell'accoglimento della domanda presentata dalla Congregazione italiana dell'Ordine cistercense nella considerazione che « il trasferimento dell'immobile all'Ente ecclesiastico risponde ai criteri della più idonea utilizzazione dello stesso ».

Contemporaneamente il Ministero citato ha ritenuto non accoglibile la concorrente domanda di acquisto del comune di Chiaravalle « non rispondendo l'edificio di cui trattasi, allo stato attuale, ai criteri di funzionalità didattica ed essendo dubbia la possibilità di apportarvi le necessarie modifiche a causa del vincolo storico gravante su di esso ».

Il valore della suddetta porzione immobiliare è stato determinato dall'Ufficio tecnico erariale di Ancona con relazione di stima del 6 aprile 1974 in lire 40.000.000. Tuttavia, in considerazione del particolare vantaggio derivante all'acquirente dall'adozione del sistema della trattativa privata, si è ritenuto di dover maggiorare del 20 per cento tale valore; e quindi la vendita viene autorizzata per il prezzo provvisorio di lire 48 milioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1973, registro 26 interno, foglio 118, la Congregazione è stata autorizzata ad acquistare l'immobile per destinarlo a « casa dei componenti la locale

comunità cistercense addetti alle attività pastorali della annessa chiesa abbaziale di Chiaravalle ».

Il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, nella seduta del 31 luglio 1974, ha espresso parere favorevole in merito alla vendita a trattativa privata del bene di che trattasi, in favore dell'Ente ecclesiastico citato, verso corresponsione del prezzo di lire 48.000.000, nell'intesa che l'intero ricavato venga portato in aumento alla dotazione del capitolo del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato riguardante l'acquisto di immobili e la costruzione e riparazione di fabbricati; e ciò ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452.

Poichè, però, il valore della porzione immobiliare in argomento supera il limite entro il quale, a termini delle disposizioni di legge in materia, gli immobili patrimoniali di pertinenza delle Amministrazioni dello Stato possono essere alienati a trattativa privata, si è predisposto l'unito disegno di legge di autorizzazione alla vendita predetta.

Peraltro, tenuto conto che la stima dell'Ufficio tecnico erariale risale al 1974, si è stabilito che il prezzo definitivo per l'alienazione dell'immobile sarà quello che l'Ufficio tecnico erariale stimerà con riferimento a data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di stipula del relativo contratto di compravendita.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a vendere a trattativa privata, per il prezzo di lire 48 milioni, alla Congregazione italiana dell'Ordine cistercense, con sede in Roma, piazza Santa Croce in Gerusalemme n. 12, la porzione disponibile del complesso immobiliare sito in Chiaravalle, piazza Garibaldi, costituita essenzialmente, salvo due magazzini di recente costruzione, dall'ex Monastero dell'Abbazia cistercense di Santa Maria in Castagnola.

La porzione di cui al precedente comma occupa, tra aree coperte e scoperte, una superficie di mq. 4.510 circa e confina da nord, in senso orario, con proprietà della Parrocchia di Santa Maria in Castagnola, viale della Vittoria, proprietà Duca Derdeo, ancora proprietà della Parrocchia di Santa Maria in Castagnola, proprietà Vivanti Carlo, proprietà dell'Amministrazione venditrice e piazza Garibaldi.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del contratto di compravendita al prezzo che l'Ufficio tecnico erariale stimerà con riferimento a data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di stipula, in aggiornamento di quello provvisoriamente determinato in lire 48 milioni.

Art. 2.

L'intero ricavato della vendita autorizzata in base al precedente articolo sarà portato, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, in aumento dello stanziamento iscritto all'apposito capitolo di spesa del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato destinato all'acquisto di immobili ed alla costruzione e riparazione di fabbricati.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.